

Edizione di venerdì 16 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Accertamento al socio prima dei 60 giorni dalla verifica fiscale
di **EVOLUTION**

IVA

Chiarimenti sul regime di esenzione Iva per i beni anti-Covid19
di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – II° parte
di **Debora Reverberi**

CONTROLLO

Il Mef esclude la revoca per i revisori già nominati
di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

Confermata l'impugnabilità dell'avviso bonario
di **Gioacchino De Pasquale**

CASI OPERATIVI

Accertamento al socio prima dei 60 giorni dalla verifica fiscale di **EVOLUTION**



L'accertamento di un maggior reddito di partecipazione in capo al socio può essere emesso prima di 60 giorni dalla verifica fiscale?

In virtù di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, L. 212/2000, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (c.d. PVC) da parte degli organi di controllo, quest'ultimo può comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori.

Ciò significa, quindi, che al contribuente è riconosciuto, successivamente alla consegna del PVC e prima dell'emissione dell'avviso di accertamento (cfr., Cass., ord. 17.03.2016, n. 5361), il diritto al contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, la disposizione citata chiarisce che tale previsione può non essere rispettata soltanto se sussistono casi di particolare e motivata urgenza.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)

IVA

Chiarimenti sul regime di esenzione Iva per i beni anti-Covid19

di Roberto Curcu



Il **D.L. 34/2020**, all'[articolo 124](#), ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo **particolarmente importanti per fronteggiare l'emergenza Covid-19**.

In particolare, il **comma 1** ha inserito nei **beni soggetti ad aliquota del 5%** una serie di prodotti, tra i quali troviamo **apparecchiature mediche** tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, **mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc...**

Il **comma 2**, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell'anno 2020, **le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione.**

Come già **scrivevamo il 26 maggio** ([Decreto rilancio: Iva ridotta \(a zero\) per i beni anti Covid19](#)), la norma si presta a qualche problema interpretativo e di applicazione pratica.

A tale riguardo, con [circolare 26](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere qualche problema interpretativo.

Il principale problema ha sempre riguardato l'individuazione dei beni oggetto della nuova norma: **in alcuni casi il legislatore ha utilizzato una terminologia tecnica**, in altri casi, ha inserito delle **attrezzature che effettivamente possono avere un impiego terapeutico, ma potrebbero altresì avere impieghi "domestici"**, come gli umidificatori, e, in un terzo caso, ha elencato nella categoria degli **"articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitaria"** una **elencazione di beni dai molteplici usi**, come guanti in lattice, visiere, ecc..

Il problema di fondo è che si è voluto estendere alle **cessioni nazionali e comunitarie** un regime speciale introdotto originariamente solo alle **importazioni**, dove l'agevolazione è subordinata ad una **certificazione tipo l'utilizzo sanitario che ne fa l'importatore**.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli beni, l'Agenzia ha ritenuto che **"per usufruire del**

regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, **le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria** che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell'articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che **alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario**. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all'articolo 124. **La finalità della cessione è in genere desumibile dall'acquirente e dal suo settore di attività**.

Ciò premesso, l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione è **applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, ed in qualunque stadio della commercializzazione**, ed è concessa **anche per gli acquisti intracomunitari**.

Inoltre ha precisato **che l'elenco indicato nell'articolo 124 è tassativo** e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla **circolare 12/2020** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tuttavia, viene precisato che i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 124 **costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell'ADM**.

Quest'ultima infatti antepone "ex" alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento.

Per "ex" si intende in sostanza "una parte di" e pertanto occorre individuare, all'interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell'[articolo 124](#).

Una importante chiarimento è stato fornito con riferimento al caso di **noleggio o leasing di attrezzature**, interpretando l'[articolo 16, comma 3](#) del **Decreto Iva**.

Tale norma dispone che "Per le prestazioni di servizi dipendenti da **contratti d'opera, di appalto e simili** che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta **si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili**". Il fatto che la norma parli dell'applicazione della "**stessa aliquota**", faceva nascere il dubbio che la prestazione di noleggio o leasing di un bene ricadente nell'esenzione, potesse a sua volta essere assoggettata al **regime di esenzione**; nel passato, infatti, con la [risoluzione 57/1997](#) era stato precisato che **la locazione finanziaria di un bene escluso da Iva (il terreno edificabile) deve essere assoggettata ad Iva**.

Con la circolare di ieri, invece, è stato ad esempio precisato che **la fornitura di un ventilatore polmonare con contratto di locazione finanziaria, sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31/12/2020**.

Quanto alle cessioni di pezzi di ricambio e beni accessori, l'Agenzia, di fatto, non ha fornito riposta. Dopo aver ricordato che, in caso esistano le condizioni per l'applicazione dell'[articolo](#)

12 del Decreto Iva (accessorietà), all'operazione accessoria si applica **lo stesso regime dell'operazione principale**, ha chiarito che, negli altri casi, **la situazione andrà analizzata caso per caso, anche in sede di interpello**.

Quanto alle **indicazioni da riportare in fattura**, l'Agenzia precisa che è possibile utilizzare la dicitura **«operazione esente con diritto alla detrazione»** oppure di **«cessione esente ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020»**; nel modello Lipe andranno riportate, rispettivamente, nei **righi VP2 e VP3** che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive, mentre non vengono fornite indicazioni circa i righi del **modello dichiarativo** in cui inserirle.

Per quanto riguarda, in particolare, le **operazioni attive**, che – lo ricordiamo – fino a fine anno sono delle cessioni esenti con diritto alla detrazione – riteniamo che **dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva** per tenere conto che **taли cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata**.

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – II° parte

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel [precedente contributo](#) è stato esaminato, nell'ambito delle “**misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**” di cui all'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto Rilancio”) il credito d’imposta che premia i soggetti che investono in una o più società, **effettuando entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento**.

Il successivo [comma 8](#) dell'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) introduce un **ulteriore e contestuale** credito d’imposta a **favore delle società conferitarie, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato**.

In tal caso si applicano sia tutti i requisiti previsti in capo alla società beneficiaria del conferimento affinché l’investitore possa fruire del credito d’imposta sull’aumento di capitale a pagamento di cui al [comma 4 dell’articolo 26 D.L. 34/2020](#), sia requisiti ulteriori volti ad assicurare una situazione di complessiva regolarità e conformità alla Legge della conferitaria.

Credito d’imposta a favore delle società conferitarie (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020)

Ambito applicativo soggettivo

Soggetti beneficiari: società conferitarie di un aumento di capitale a pagamento

Requisiti:

- **società di capitali** (spa, sapa, srl, srls), società cooperative, società europee di cui al **Regolamento (CE) n. 2157/2001** e società cooperative europee di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#), aventi **sede legale in Italia**

oppure

- **stabili organizzazioni in Italia** di imprese con sede in Stati membri dell’UE o in Paesi appartenenti allo SEE

- che abbiano registrato **ricavi 2019 maggiori di 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**
- che abbiano subito, a causa emergenza Covid-19, un **decremento di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33%** rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019
- **in situazione di regolarità contributiva e fiscale**
- **in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- non rientranti tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**
- **che non si trovino nelle condizioni ostative in materia di Leggi antimafia e di misure di prevenzione** di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#)
- **per le quali, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva**, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000](#).

In particolare sono ammesse **le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa**, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di **piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19.05.2020**.

Soggetti esclusi:

- soggetti dell'[articolo 162-bis Tuir](#) (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria e assimilate)
- imprese operanti nel settore assicurativo
- imprese qualificabili al 31.12.2019, come **"imprese in difficoltà"** ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#)

Caratteristiche del conferimento:

- deve essere un **aumento di capitale a pagamento**
 - deve essere effettuato in esecuzione di una **delibera successiva al 19.05.2020**
 - deve risultare **interamente versato entro il 31.12.2020**
 - deve risultare **iscritto alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo azioni o quote**, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
- Il credito d'imposta spetta, a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, alla **società conferitaria**:

Ambito applicativo oggettivo

Entità dell'agevolazione

- in misura pari al **50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse
- fino a **concorrenza del 30% dell'aumento di capitale**

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta

- **Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate** dalla società conferitaria
- L'accoglimento delle domande avviene in **ordine cronologico** (meccanismo del c.d. **"click day"**)
- Fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a complessivi 2 miliardi di euro per il 2021

Cause di decadenza

- **Mancata acquisizione della dichiarazione** nella quale i soggetti investitori, o gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la **misura dell'incentivo ad essi riconosciuto**
- **Distribuzione di qualsiasi tipo di riserve della società conferitaria prima del 01.01.2024**
- Accertamento dell'insussistenza dei requisiti

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in **compensazione F24**, a partire **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell'investimento e nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate
 - **irrilevanza fiscale del credito**
 - non si applicano i limiti generali di compensazione
 - **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino al completamento dell'utilizzo.

CONTROLLO

Il Mef esclude la revoca per i revisori già nominati

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 51-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto Rilancio”), nel **posticipare la nomina dei revisori** alla **data di approvazione dei bilanci relativi al 2021** rimette nei termini le società che non hanno provveduto ad adeguarsi alle nuove previsioni, ma **l’obbligo di nomina non viene comunque meno**, ragion per cui **i revisori già nominati non possono essere revocati** soltanto per l’entrata in vigore della nuova disposizione normativa. È questa, in sintesi, la [risposta fornita dal Mef all’interrogazione n. 3-01842](#).

Come noto, dallo scorso **16 marzo 2019** è in vigore, nel nostro ordinamento, l'[articolo 379 del Codice della crisi](#), con il quale sono stati **modificati i principi espressi dall’articolo 2477 cod. civ.**, in materia di **obbligo di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore nelle S.r.l.**

Il suddetto [articolo 379 CCII](#) è stato tuttavia oggetto di **numerosi interventi normativi**: se, inizialmente, le attenzioni del legislatore si sono concentrate sulle **condizioni** che rendono obbligatoria **la nomina**, successivamente sono stati oggetto di modifica i **termini** a decorrere dai quali devono essere nominati i nuovi **organi di controllo/revisori**.

Concentrando la questione sui **termini** previsti, si rende necessario evidenziare come la prima formulazione della norma facesse riferimento alla data del **16 dicembre 2019**, assumendo rilievo le condizioni sussistenti nei **due esercizi antecedenti la scadenza prevista** (quindi, per le società con esercizio coincidente con anno solare, l’anno **2017** e l’anno **2018**).

Sennonché, con il c.d. **“Decreto Milleproroghe”** ([articolo 8, comma 6-sexies, D.L. 162/2019](#)) la richiamata disposizione è stata modificata una prima volta, prevedendo la nomina dell’organo di controllo **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019**. Restando inalterate le altre previsioni, e dovendo far quindi riferimento sempre ai valori dei due esercizi precedenti, assumevano pertanto rilievo, ai fini della nomina dell’organo di controllo/revisore, gli **esercizi 2018 e 2019**.

Le modifiche normative che hanno interessato il suddetto articolo non sono però cessate e, da

ultimo, l'[articolo 51 bis del Decreto Rilancio](#) è intervenuto fissando, quale termine per la nomina, la **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021**, e, quindi, il **2022**.

Alla luce dell'evoluzione che ha interessato l'[articolo 379 CCII](#) si poneva il problema della **sorte degli incarichi già in corso**, conferiti dalle società che, **adempiendo agli obblighi entro i termini previsti**, avevano nominato i revisori/organismo di controlli entro il **16 dicembre 2019** (facendo riferimento ai dati di bilancio degli esercizi 2017 e 2018) oppure entro il termine per l'**approvazione del bilancio dell'esercizio 2019** (assumendo, quali periodi di riferimento, gli esercizi 2018 e 2019).

In merito a tale aspetto si rendeva necessario distinguere due **fattispecie**:

- nel caso in cui la società avesse scelto di nominare il **collegio sindacale** o un **sindaco unico**, la **revoca** sarebbe stata possibile soltanto **per giusta causa e con delibera da sottoporre all'approvazione del Tribunale**,
- nel caso in cui la società avesse scelto di nominare un **revisore**, invece, la situazione si profilava ben più problematica, posto che, secondo un primo orientamento, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lett. i\), D.M. 261/2012](#), l'incarico poteva essere **revocato per giusta causa**, a seguito della **sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale** per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Tra l'altro, la revoca dell'incarico di revisione **non deve essere sottoposta nemmeno all'approvazione del Tribunale**, essendo **deliberata dall'assemblea**, sulla base delle osservazioni formulate dall'interessato e delle motivazioni assunte dall'organo di amministrazione.

La questione è stata oggetto, nella giornata di ieri, di una [risposta fornita dal Mef in Commissione finanze all'interrogazione](#) presentata dal senatore De Bertoldi.

È stato pertanto chiarito quanto segue: *“si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, («entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021», recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore”*.

Deve quindi ritenersi che, se da un lato **le società hanno più tempo per adeguarsi** alla nuova disposizione, dall'altro, **le nuove disposizioni non consentono, da sole, la revoca dei revisori già nominati**.

CONTENZIOSO

Confermata l'impugnabilità dell'avviso bonario

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 22536 depositata ieri, 15 ottobre, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato che la **comunicazione di irregolarità** *ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973*, portando a conoscenza del contribuente una **pretesa impositiva compiuta**, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario

Si premette che, ai fini delle **imposte sui redditi**, ai sensi dell'*articolo 36-bis D.P.R. 600/1973*, l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari **procedure automatizzate**, può procedere, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**, alla **liquidazione delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi dovuti**, nonché **dei rimborsi** spettanti in base alle **dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta** (ai fini Iva, il **controllo automatico** delle dichiarazioni trova la sua fonte normativa nell'*articolo 54-bis D.P.R. 633/1972*).

L'autonoma **impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità** (c.d. avvisi bonari) inviate a seguito dei controllati automatizzati ai sensi dell'*articolo 36-bis D.P.R. 600/1973* **non è stata sempre considerata possibile**.

A tal proposito si segnala che l'*articolo 19 D.Lgs. 546/1992* illustra un **elenco tassativo degli atti impugnabili in sede giurisdizionale**, tra cui **non figura l'avviso bonario** (comunicazione di irregolarità) emanato in esito al **controllo automatico** delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva.

In base all'interpretazione letterale della citata disposizione sembrerebbe non ammissibile **presentare ricorso** tributario avverso l'**avviso bonario** ricevuto da parte dell'Amministrazione finanziaria. Questo è stato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la *risoluzione 110/E/2010* nella quale, **richiamando l'orientamento espresso alle sezioni unite della Corte di Cassazione**, con le **sentenze n. 16293 del 24.07.2007, e n. 16428 del 26.07.2007**, ha chiarito che le **comunicazioni di irregolarità** (c.d. "avvisi bonari") **non sono immediatamente impugnabili** innanzi alle **Commissioni tributarie**, in quanto "costituiscono ... un

invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice)".

Infatti, ai fini dell'accesso alla tutela giurisdizionale innanzi ai giudici tributari è essenziale che il tenore dell'atto manifesti – circostanza che non si verifica con i c.d. "avvisi bonari" – una "pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori ...".

L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate è stato **sconfessato** dalla stessa Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 25297/2014**, nella quale è stata sancita l'**autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità** emesse a seguito del **controllo automatico**.

Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato che **in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, "nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.) e di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario".**

Tale orientamento è stato successivamente ribadito, tra l'altro, **nella sentenza n. 15957 del 28/07/2015 e nell'ordinanza n. 3315 del 19.02.2016**.

Con la sentenza n. 22536 depositata ieri, 15.10.2020, la Suprema Corte ha confermato tale orientamento, ribadendo che anche la comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario